Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Venerdì 5 Dicembre — Numero 284

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 487 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 24 dicembre 1899, n. 501, e 10 febbraio 1901, n. 120, con i quali furono approvati il testo unico delle leggi postali ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto il R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866, per la gestione dei vaglia;

Visto il R. decreto 23 luglio 1893, con il quale fu autorizzata l'emissione di apposito bullettino per i pacchi postali di peso superiore ai 3 chilogrammi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e per i Telegrafi, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai moduli di vaglia postali e di cartoline-vaglia finora in uso, è sostituito un tipo unico di vaglia-cartolina per la trasmissione di danaro fra privati per il tramite dell'Amministrazione delle Poste.

Art. 2.

I vaglia-cartoline sono soggetti alla tariffa stabilita dall'articolo 60 del testo unico delle leggi postali, approvato col R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501.

Art. 3.

I vaglia-cartoline sono distinti in sei serie secondo la tassa che rappresentano, cioè:

a) L. 0.10 per invio di somme fino a L. 10;
b) L. 0.20 id. id. da oltre L. 10 fino a L. 25;
c) L. 0.40 id. id. id. 25 id. id. 50;
d) L. 0.60 id. id. id. 50 id. id. 75;
e) L. 0.80 id. id. id. 75 id. L. 100 ed oltre;
f) L. 0.05 per le spedizioni di danaro per le quali sono consentite tariffe speciali.

Gli eventuali completamenti di tassa devono essere rappresentati da segnatasse da applicarsi sul vaglia-cartolina.

La tariffa per l'interno del Regno è applicabile all'eve-

nienza ai vaglia-cartoline scambiati con Uffici italiani all'estero o da questi fra loro.

Art. 4.

Con apposito decreto Ministeriale sarà provveduto alla istituzione di un tipo speciale di vaglia per il giro dei fondi nell'interesse dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi e delle altre dello Stato.

Art. 5.

Alle disposizioni contenute nei capi XIX e XX del Regolamento approvato con il R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, sono sostituite quelle riprodotte qui di seguito, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 6.

Alle cinque specie di bullettini per la spedizione dei pacchi postali menzionate nell'articolo 218 del Regolamento generale sul servizio postale, approvato con il R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, viene aggiunta una sesta specie, del prezzo di L. 1, destinata a rappresentare la tassa dovuta per la spedizione dei pacchi postali ordinari di peso maggiore di tre e non eccedente i cinque chilogrammi.

Art. 7.

Quando ne sia il caso, sono estese alla rivendita delle nuove carte-valori, di cui agli articoli 3 e 6 del presente decreto, le disposizioni degli articoli 138, 139 e 218 del Regolamento approvato con il R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1903, e con la stessa data cesserà l'uso dei tipi di vaglia attuali e saranno messe in vendita le carte-valori di cui agli articoli 3 e 6.

Dalla stessa data sarà messo in uso il vaglia di servizio di cui all'articolo 4 e s'intenderanno abrogate tutte le disposizioni precedenti sulle materie che formano oggetto del presente decreto in quanto sieno ad esso contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
T. Galimberti.
Di Broglio.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu

MODIFICAZIONI alle disposizioni contenute nei capi XIX e XX del Regolamento approvato con il R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120.

Art. 1.

Per commettere pagamenti, anche telegraficamente, a favore di qualsiasi persona, di Enti morali, di Ditte o Società commerciali o simili residenti nel Regno, nella Repubblica di San Marino, nei dominî italiani in Africa, ed eventualmente anche nei paesi esteri dove esistono Uffici postali italiani, l'Amministrazione delle Poste tiene in vendita negli Uffici moduli speciali sotto il nome di vaglia-cartoline.

La vendita di detti moduli potrà essere affidata anche agli spacciatori di generi di privative.

Art. 2.

I vaglia-cartoline servono pure per tutti gli invî di somme da operarsi dagli Uffici postali o telegrafici, nell'interesse di privati, in tutti i casi nei quali per effetto di leggi, di Regolamenti o d'istruzioni, l'Amministrazione possa dedurre dalle somme da trasmettere le tasse relative all'invio, od altri diritti ad essa spettanti.

Art 3.

I vaglia-cartoline sono stampati su cartoncini rettangolari e contengono le indicazioni necessarie all'uso cui sono destinati.

La parte anteriore è predisposta per l'indirizzo al destinatario, per l'indicazione della somma da pagare e per le altre annotazioni di servizio; quella posteriore serve per le indicazioni che riguardano il mittente e l'Ufficio pagatore.

Apposito spazio, pure a tergo, è riservato alle comunicazioni del mittente per il destinatario, le quali sono ammesse senza aumento di tassa.

Art. 4.

I vaglia-cartoline indicati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dell'articolo 3 del R. decreto in data 20 novembre 1902, devono essere esclusivamente adoperati per le spedizioni di danaro corrispondenti alla tassa di ciascun titolo.

I vaglia-cartoline con la tassa di cent. 80 servono inoltre alla spedizione di somme superiori alle L. 100, con obbligo ai mittenti di pagare all'Ufficio postale il completamento di tassa in ragione di cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

I vaglia-cartoline con tassa di cent. 5 devono essere adoperati:

1.° per spedizioni di somme non eccedenti L. 25 a militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata presenti al corpo;

2.° e 3.° per gli invii di somme nell'ambito del Distretto Postale dell'Ufficio di emissione e per il servizio delle associazioni ai giornali, salvo in questi due casi l'obbligo dei mittenti di completare, con versamento in contante, le tasse stabilite dagli articoli 60 e 71 del testo unico delle leggi postali e dall'articolo 208 del relativo Regolamento di esecuzione.

4.° in genere in tutti i casi speciali nei quali non fosse possibile valersi degli altri vaglia-cartoline a tassa fissa.

Art. 5.

I vaglia-cartoline, da spedirsi per posta, o da annunciarsi per telegrafo, non possono superare l'importo di L. 1000, salvo le seguenti eccezioni:

a) quelli da e per l'Ufficio di Massaua, ammessi fino al limite di L. 3000;

b) quelli per rimborso di effetti di commercio, ammessi fino a L. 2000;

c) quelli da e per località sedi di Uffici di 3ª classe non ammessi per somme superiori a L. 100, salvo le altre restrizioni di cui all'articolo 7.

Art. 6.

Gli agenti rurali delle Poste, designati dal Ministero, sono autorizzati a ricevere dal pubblico somme di danaro non eccedenti L. 50, da far convertire in vaglia-cartoline; sono parimenti autorizzati a riscuotere, per conto dei privati, vaglia-cartoline non eccedenti il predetto importo.

Gli stessi agenti debbono consegnare ai mittenti le ricevute regolari degli Uffici postali per i vaglia-cartoline spediti o l'importo di quelli riscossi.

Art. 7.

È vietato di ripartire nello stesso giorno, in più vaglia, a favore di unico destinatario, una somma che possa essere rappresentata da un vaglia solo.

È invece permesso di dare corso, anche contemporaneamente, a richiesta dello stesso mittente ed a favore dello stesso destinatario (salvo contrarie disposizioni del Ministero in casi speciali), quel maggior numero di vaglia che occorra per trasmettere somme eccedenti i limiti fissati dall'articolo 5.

Questa disposizione non è applicabile agli Uffici di 3ª classe, i quali non possono accettare nello stesso giorno più vaglia a favore di unico destinatario, quando superino in complesso L. 100 eccetto speciali disposizioni contrarie del Ministero.

I vaglia a favore di militari, non possono essere accettati nello stesso giorno e da uno stesso Ufficio a favore di unico destinatario, per somma superiore a L. 25.

Art. 8.

La redazione dei vaglia-cartoline spetta normalmente ai mittenti i quali debbono indicare, negli spazi a ciò riservati, le somme che intendono di far pagare, le persone cui sono destinate, il domicilio di tali persone, o, all'evenienza, apporre l'indicazione *fermo in posta* oppure *da spedirsi per telegrafo* nel caso previsto dall'articolo 11.

Non sono accettati vaglia pagabili a più persone od a persone designate con iniziali o con cifre.

Indicazioni identiche a quelle scritte sul vaglia debbono essere fatte sul tagliando che ad esso va unito.

Non è vietato ai funzionari dell'Amministrazione di prestarsi gratuitamente in aiuto alle persone che non siano in grado di scrivere le indicazioni richieste. Resta però esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione per tale prestazione.

Art. 9.

Predisposti i vaglia-cartoline nei modi indicati dagli articoli 3 e 8, i mittenti debbono presentarli ad un Ufficio postale e versare contemporaneamente le somme da pagarsi ai rispettivi destinatari, completando, ove occorra, le tasse dovute.

La trasmissione per posta o per telegrafo, dei vaglia-cartoline, regolarmente consegnati, spetta agli Uffici postali.

Non hanno corso i vaglia immessi nelle cassette d'impostazione; essi vengono raccolti e restituiti ai rispettivi mittenti, ove costoro abbiano scritto indicazioni che bastino a rintracciarli. In caso diverso, vengono annullati e compresi tra le corrispondenze rifiutate.

Art. 10.

L'Ufficio postale, cui viene presentato un vaglia-cartolina da spedire, riconosciutane la regolarità e l'esatta scritturazione, deve ritirarlo unitamente al relativo importo ed alle tasse complementari, se del caso, e rilasciarne ricevuta al mittente.

Le ricevute delle somme depositate fanno fede, in caso di discordanza o di mancanza dei vaglia, sino a prova contraria.

In mancanza di entrambi i titoli, fanno fede le scritture dell'Amministrazione.

Art. 11.

A richiesta del mittente, la partecipazione dell'invio del danaro può essere data per telegrafo.

In tal caso, il mittente deve pagare, oltre al prezzo del vaglia-cartolina ed alle eventuali tasse complementari, il diritto fisso di centesimi 20 e la tassa telegrafica, l'una e l'altra da versarsi in danaro all'atto in cui opera all'Ufficio postale il deposito della somma da spedire.

Art. 12.

I mittenti di vaglia telegrafici hanno facoltà di aggiungere al testo dei telegrammi vaglia comunicazioni particolari all'indirizzo dei destinatari, pagando all'uopo la tassa di centesimi cinque, per ogni parola in aggiunta a quelle riflettenti le partecipazioni di ufficio.

Inoltre è in facoltà dei mittenti di chiedere che tali vaglia abbiano corso d'urgenza, o con collazionamento, o con avviso di ricevimento, sottostando al pagamento delle soprattasse stabilito dalla tariffa telegrafica.

Art. 13.

È proibito agli Uffici telegrafici di annunciare la trasmissione di somme per telegrafo quando non abbiano ricevuto dall'Ufficio postale competente l'ordinativo rilasciato dal funzionario cui siano state consegnate le somme istesse ed insieme i corrispondenti vaglia-cartoline.

Art. 14.

Mediante il pagamento della soprattassa stabilita per le lettere, è ammessa la raccomandazione dei vaglia-cartoline, con diritto all'indennità prescritta nel caso di smarrimento ed al rimborso dell'importo.

È ammesso pure che i vaglia raccomandati siano accompagnati con ricevuta di ritorno.

È ammesso, infine, il recapito per espresso dei vaglia-cartoline o dei relativi avvisi, alle condizioni prescritte per tutti gli oggetti di corrispondenza.

Art. 15.

I mittenti hanno facoltà di far mutare la designazione dei destinatari o la destinazione dei vaglia-cartoline che non siano stati ancora spediti e così pure d'inibire il pagamento di quelli già spediti, purchè non sieno stati girati, giusta quanto è previsto dall'articolo 21.

Gli stessi mittenti hanno pure diritto di recuperare le somme depositate per l'invio di vaglia-cartoline finchè questi non sieno stati pagati, perdendo le tasse pagate e restituendo le ricevute corrispondenti.

Qualora i vaglia-cartoline di cui i mittenti vogliano ritirare l'importo sieno scaduti, non si provvede al rimborso se non previa la rinnovazione, secondo le norme stabilite dall'articolo 26.

Art. 16.

I vaglia-cartoline sono pagabili per due mesi oltre quello nel quale sono stati consegnati alla Posta.

Trascorso questo termine di validità, i vaglia stessi sono considerati come scaduti, e possono essere pagati soltanto previa rinnovazione, purchè non sieno peranco incorsi in *prescrizione*.

Art. 17.

I vaglia-cartoline spediti per posta o per telegrafo sono, per regola, pagabili a vista negli Uffici delle località cui sono indirizzati, od in quelli al cui distretto postale sono aggregate le località istesse verso esibizione da parte dei destinatari dell'avviso ricevuto.

Non si pagano i vaglia partecipati per telegrafo ove manchi il preventivo avviso telegrafico.

È in facoltà dell'Amministrazione di far pagare da proprî agenti, al domicilio dei rispettivi destinatari, i vaglia-cartoline nelle località ed entro quei limiti di somma che giudicherà conveniente, salvo a recapitare gli avvisi per tutti gli altri, secondo le norme prescritte per gli oggetti di corrispondenza.

Art. 18.

Non sono consentiti sequestri o pignoramenti ad istanza di terzi sulle somme rappresentate da vaglia-cartoline, salvo ordini dell'Autorità giudiziaria in conseguenza di procedimento penale, e salvo pure il caso previsto dall'articolo 47 del Regolamento approvato con R. decreto dell'8 febbraio 1896, n. 25, per il recupero delle spese giudiziarie.

Art. 19.

Ad istanza degli interessati, i vaglia-cartoline possono essere pagati da Uffici diversi da quelli cui sono indirizzati, o del cui distretto fanno parte le località ove sarebbero pagabili, previo richiamo dagli Uffici che li posseggono.

Art. 20.

I vaglia-cartoline sono pagati ai destinatari od ai loro rappresentanti, mandatari, od aventi causa, mediante quietanza e previa giustificazione, per i destinatari, della rispettiva identità, e per i rappresentanti, mandatari od aventi causa, tanto della loro identità personale, quanto della loro qualità, con le norme determinate dall'Amministrazione.

I rappresentanti di minorenni non emancipati, o d'interdetti,

hanno diritto d'inibire il pagamento dei vaglia diretti a questi e di riscuoterli in loro vece.

Per i falliti si osservano le prescrizioni del Codice di commercio.

Per le quietanze delle persone che non sappiano o non possano scrivere, valgono le disposizioni del penultimo capoverso dell'articolo 42 del Regolamento generale per il servizio postale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901.

Art. 21.

I vaglia, la cui proprietà sia stata regolarmente ceduta, sono pagabili esclusivamente ai cessionarî che giustifichino la rispettiva identità.

La cessione deve farsi con le norme stabilite dagli articoli 1538 e seguenti del Codice civile.

Per eccezione, è consentita la cessione dei vaglia telegrafici per girata, ma limitatamente ad una sola. In tal caso l'Amministrazione non risponde dell'autenticità della girata, giusta il disposto dell'articolo 287 del Codice di commercio.

Art. 22.

È sospeso il pagamento dei vaglia-cartoline che presentino irregolarità di qualsiasi genere, che diano sospetto di falsificazione o di alterazione, che siano privi del bollo o di altri contrassegni dell'Ufficio accettante, giusta l'istruzione del Ministero o che presentino abrasioni o correzioni.

È pure sospeso il pagamento in caso di mancanza di fondi o di mancanza dell'avviso se trattasi di vaglia telegrafici o consolari.

La sospensione del pagamento, per massima, non può protrarsi oltre il tempo necessario a far mettere in regola i vaglia, a procurarsi i fondi occorrenti al pagamento, od a supplire alla mancanza degli avvisi.

Art. 23.

Cessa qualunque responsabilità dell'Amministrazione:

a) per i pagamenti fatti con quietanze autenticate da notai o da Autorità pubbliche, governative o municipali;

b) per i pagamenti fatti a persone che abbiano giustificato la propria identità mediante libretti di ricognizione ai sensi dell'articolo 84 della legge postale, o mediante passaporti, licenze di porto d'armi, permessi di caccia, tessere universitarie; libretti di circolazione sulle ferrovie rilasciati ad impiegati civili o ad ufficiali dell'esercito o dell'armata, ovvero con altri documenti congeneri validi nei giorni in cui i pagamenti sieno stati eseguiti, purchè tali documenti rechino le firme dei rispettivi intestatarî, debitamente autenticate.

Il pagamento di vaglia annunciati per telegrafo e diretti a persone non provviste di libretto di riconoscimento e di cui non sia perfettamente accertata l'identità, deve farsi esclusivamente mercè l'intervento di persona nota e solvente che, mediante dichiarazione scritta, si renda garante dell'identità del percipiente e della regolarità del pagamento.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per pagamenti fatti ad individui omonimi dei destinatarî, previo accertamento dell'identità personale.

Art. 24.

I vaglia-cartoline a favore di militari presenti al corpo, per regola, vengono pagati dai Comandi dei corpi, stabilimenti od istituti cui appartengono i destinatari, o dalle navi sulle quali questi sono imbarcati, e, per eccezione, da qualsiasi Ufficio di posta, quando i destinatari trovinsi isolati, in viaggio, od in licenza.

Art. 25

Nel caso di smarrimento dichiarato, i vaglia spediti per posta o per telegrafo, tuttora validi ai sensi dell'articolo 16, possono essere duplicati per opera del Ministero, a richiesta dei rispettivi mittenti, esclusivamente a favore dei primitivi destinatari.

La facoltà di chiedere la duplicazione di vaglia smarriti è estesa anche ai destinatari, purchè giustifichino la propria identità, e garantiscano l'Amministrazione in modo assoluto della sua responsabilità nei rapporti con i mittenti.

Per i vaglia duplicati il periodo della validità decorre dalla data dei vaglia originali che sostituiscono.

Il pagamento di un duplicato annulla sempre l'originale e reciprocamente.

I giratari di vaglia telegrafici hanno diritto d'inibire il pagamento dei duplicati.

Art. 26.

L'importo dei vaglia non soddisfatti entro il periodo di cui nel precedente articolo, ma non ancora incorsi in prescrizione, può essere pagato ai destinatari oppure rimborsato ai mittenti previa la rinnovazione, per opera del Ministero, a richiesta degli uni o degli altri.

Però, dopo spirato un anno dalla data di emissione e, in ogni caso, prima che sia scaduto il termine della prescrizione, i vaglia per l'interno del Regno non rinnovati a favore dei destinatari, vengono rinnovati d'ufficio a favore dei mittenti, senza loro domanda e gratuitamente.

Ogni qualvolta esistano i vaglia originali, e questi non siano stati duplicati, ne è ammessa la rinnovazione immediata.

Se gli originali non esistono o se sono stati duplicati, occorre il tempo necessario per accertare che gli uni o gli altri non sieno stati pagati.

Dal giorno della rinnovazione decorre un nuovo periodo di validità dei vaglia stessi, giusta il disposto dell'articolo 16 ed all'occorrenza sono ammesse ulteriori rinnovazioni.

Sono ammessi pure cambiamenti di destinazioni.

Art. 27.

L'Amministrazione ha facoltà di cambiare con altri i vaglia cartoline comunque errati, sciupati, o resi inservibili dai mittenti, mediante il pagamento di un centesimo per vaglia, in rimborso delle spesa di fabbricazione.

Il cambio non può farsi che dagli Uffici postali, e soltanto entro il limite del prezzo dei vaglia sciupati, con uno o più altri vaglia.

Art. 28.

Non possono essere messi in corso vaglia in esenzione da tassa, fuorchè per il giro di fondi nell'interesse dei servizi cui l'Amministrazione provvede, o nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, in questo secondo caso con la preventiva autorizzazione del Ministero.

Nei casi mentovati di sopra, gli Uffici debbono fare uso dello speciale vaglia di servizio, fornito dall'Amministrazione. Tali vaglia debbono essere intestati alla qualità ufficiale del destinatario od all'Ufficio a cui favore sono tratti e per massima debbono portare scritta la causale dell'emissione.

Art. 29.

Il servizio dei vaglia internazionali è retto dalle norme contenute in apposite convenzioni con le Amministrazioni postali degli Stati che ammettono tale forma di invio di danaro nei loro rapporti con l'Amministrazione postale del Regno.

Art. 30.

I vaglia internazionali possono avere corso per posta o per telegrafo.

Essi possono essere emessi e pagati nel limite di lire *mille* dalle Direzioni e dagli Uffici di prima e seconda classe e nel limite di L. 100 da quelli di terza classe.

Art. 31.

Gli Uffici italiani stabiliti in paesi esteri adoperano nei rapporti fra loro e con gli altri Uffici italiani, vaglia-cartoline o vaglia internazionali, secondo gli ordini del Ministero.

Art. 32.

I vaglia consolari servono per l'invio di fondi dall'estero in Italia, mercè la mediazione dei RR. Consolati.

Tale servizio è regolato dal R. decreto del 10 febbraio 1876, n. 2938, salvo la riduzione del periodo di prescrizione dei vaglia della specie a tre anni dal giorno dell'alienazione per parte dei Consolati.

I Consolati non possono alienare vaglia consolari, per oltre L. 500, in una quindicina a richiesta dello stesso mittente ed a favore dello stesso destinatario, salvo disposizioni contrarie del Ministero.

Art. 33.

I vaglia consolari sono predisposti dal Ministero all'ordine dei RR. consoli autorizzati, i quali li girano poi a favore delle persone cui debbono essere soddisfatti.

Possono essere pagati dalle Direzioni e dagli Uffici di prima e seconda classe e nel limite di L. 100 anche dagli Uffici di terza classe.

Art. 34.

I vaglia consolari sono consegnati ai rispettivi mittenti cui spetta inviarli a proprie spese ai destinatari; sono pagabili previo avviso del Ministero ed hanno la validità di sei mesi oltre quello nel quale sono stati alienati; trascorso detto termine sono pagati soltanto previa l'osservanza delle norme di cui nell'articolo 26. Nel caso di smarrimento dichiarato, quelli tuttora validi possono essere duplicati per cura del Ministero.

Roma, addì 21 novembre 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
T. GALIMBERTI.

Il Numero **CCCCVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 luglio 1880, n. 2617, col quale veniva eretta in Corpo morale la Società d'incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria in Padova, e ne era approvato lo Statuto;

Vedute le deliberazioni 13 aprile ed 11 maggio 1902, della Società suddetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società d'incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria in Padova prenderà la denominazione di Società d'incoraggiamento in Padova.

Art. 2.

È approvato l'unito Statuto della Società d'incoraggiamento in Padova, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, restando abrogato lo Statuto approvato col R. decreto 4 luglio 1880, n. 6617.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, ***Il Guardasigilli:*** **COCCO-ORTU.**

STATUTO della Società d'incoraggiamento in Padova.

Art. 1.

La Società che si costituì nel 1844 per promuovere nella provincia padovana i progressi agricoli, ai quali associò successivamente il miglioramento delle industrie, e che riunì in sè nel 1873 il gabinetto di lettura, fondato nel 1830, ottenendo poscia col R. decreto 4 luglio 1880, n. 267, riconoscimento di Corpo morale, denominato « Società d'incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria in Padova », assume dalla data di attuazione del presente Statuto il nome di: « Società d'incoraggiamento in Padova ».

La Società, in relazione al suo graduale sviluppo, ha un doppio scopo: quello di promuovere ed incoraggiare nella provincia di Padova, tutto ciò che può contribuire al miglioramento dell'agricoltura e dell'industria, e l'altro di cooperare alla diffusione della coltura intellettuale nella città di Padova.

Art. 2.

Al raggiungimento di tali fini la Società:

a) promuove ed assiste, specialmente nei loro esordi le iniziative dirette al progresso dell'agricoltura e dell'industria nella provincia di Padova, incoraggiando con gare, attestazioni di onore, premi e sussidi, tanto le nascenti istituzioni collettive, quanto le promettenti attività singole;

b) provvede al mantenimento del gabinetto di lettura curando di tenerlo fornito di libri, riviste e giornali che offrano ai soci i mezzi di coltivarsi nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, senza preferenza per una od altra scuola scientifica, filosofica, artistica e politica.

La Società procura di collegare la sua opera a quella dei sodalizi e delle istituzioni agrarie della provincia a scopo di generale utilità, facendo speciale assegnamento sulla cooperazione per quanto riguarda l'agricoltura, mentre fa pure speciale assegnamento sulla cooperazione della Camera di commercio per quanto riguarda lo svolgimento dell'industria.

Art. 3.

La Società è costituita da un numero indeterminato di soci ordinari, straordinari ed onorari.

Art. 4.

Sono soci ordinari, gli ammessi come tali in seguito all'obbligo da essi assunto, almeno per un triennio, salve le avvertenze dell'articolo 5, di un contributo di annue L. 36, pagabili in rate anticipate, anche mensili.

Chi tiene abituale residenza in Padova non può essere ascritto al sodalizio se non quale socio ordinario.

Sono soci straordinari, coloro che, non essendo stabilmente residenti in Padova, vengono accolti nella Società senza impegno triennale, a condizione che anticipino l'intero importo dovuto per tutta la durata dell'abbonamento.

Il Regolamento fissa il minimo di tale durata, variabile a tenore delle diverse circostanze in esso previste.

I soci straordinari approfittano del gabinetto di lettura, ma non possono ottenere il prestito di libri e periodici se non previo un deposito che sarà fissato dal Regolamento e non hanno diritto ad intervenire alle assemblee, nè sono eleggibili alle cariche sociali.

Colle norme fissate nel Regolamento possono essere accordati permessi di breve frequentazione gratuita alle sale del gabinetto.

I minorenni, purchè abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età, sono ammissibili tra i soci, salva la loro esclusione dalle assemblee e dalla predetta eleggibilità. Quando per abituale residenza in Padova non possano iscriversi a soci straordinari devono produrre l'assenzo scritto dal padre o di chi ne fa le veci, alla domanda di ammissione.

I corpi morali sono equiparati ai soci ordinari quando ne assumano gli obblighi. Ne esercitano i diritti a mezzo di loro delegato, previa analoga comunicazione alla presidenza. Non possono fare usufruire

del gabinetto di lettura a più di un proprio rappresentante anche nel caso che, per favorire l'istituzione il loro contributo fosse superiore al normale.

Art. 5.

L'obbligazione triennale di cui l'articolo 4, si rinnova tacitamente di triennio in triennio, quando non sia disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza,

L'obbligazione cessa in caso di mutamento di residenza secondo le norme prescritte dal Regolamento.

Per ogni edizione di soci ordinari, nuova e rinnovata dopo un periodo di cessazione, è dovuta una tassa d'ammissione nella misura che sarà statuita dal Regolamento.

Art. 6.

A soci onorari possono essere eletti dall'assemblea generale persone benemerite dalla Società per doni e servizi segnalati.

Senza obbligo di verun esborso, essi godono di tutti i diritti dei soci ordinari riguardo al gabinetto di lettura ma non sono eleggibili a cariche statutarie ed il loro voto nelle assemblee non può essere che consultivo.

Art. 7.

La Società è convocata in assemblea generale almeno due volte all'anno per discutere e votare i bilanci, udire i resoconti morali, il rapporto dei revisori dei conti, nominare alle cariche sociali e deliberare sulle eventuali proposte di modificazioni dello Statuto e di scioglimento della Società, su impegni eccedenti un triennio e su tutti quegli altri oggetti che dal Consiglio d'amministrazione possono essere deferiti al voto dei soci.

Art. 8.

La Società può inoltre essere convocata in assemblea generale per voto del Consiglio d'amministrazione o per domanda firmata da almeno un ventesimo dei soci ordinari.

Art. 9.

Nelle assemblee generali sono ammessi i voti per procura rilasciata, in inscritto, anche per semplice lettura da un altro socio.

Una contribuzione annua o doppia o tripla di quella obbligatoria dà rispettivamente diritto a due o tre voti.

Nè per procura nè per contribuzione superiore alla nomale è ammesso per ogni singolo votante un numero superiore a voti tre.

Art. 10.

L'assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Però in caso di modificazione dello Statuto o di proposta scioglimento della Società, occorre per la validità delle relative deliberazioni l'intervento di almeno una terza parte di soci aventi diritto a voti deliberativi. Se tale numero non si avesse in prima convocazione, si terrà a distanza di non meno di tre giorni e di non più di trenta, una seconda adunanza, preavvisatata nel primo invito, nella quale si potrà validamente deliberare anche su i detti argomenti qualunque sia in numero degli intervenuti.

L'avviso di convocazione dovrà pubblicarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea generale o in tutti i giornali quotidiani locali, o altrimenti nel foglio degli annunzi legali della provincia e rimanere durante quel periodo affisso nelle sale di lettura.

Si dovrà inoltre, in caso che sia proposta o la riforma dello Statuto o lo scioglimento della Società, spedire l'avviso a domicilio di ogni singolo socio con osservanza del predetto termine di tempo, e con testuale indicazione delle progettate modificazioni. Se si tratta di scioglimento della Società la spedizione dev' essere raccomandata.

Art. 11.

L'assemblea generale nomina fra i soci ordinari il presidente e dieci consiglieri d'amministrazione, i quali tutti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi assieme al presidente della Camera di commercio e ad altri tre delegati, da essi designati fra i suoi membri costituiscono il Consiglio d'amministrazione. Tutti i membri di esso prestano l'opera loro gratuitamente.

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il vice-presidente ed altri tre consiglieri, che assieme al presidente ed al vice-presidente, costituiscono il Comitato esecutivo. i cui componenti devono essere tutti soci ordinari.

Essi si accordano fra loro per l'assunzione delle funzioni di direttore di segreteria, direttore d'amministrazione e bibliotecario.

Una stessa persona può abbinare in sè due di tali uffici.

L'assemblea generale nomina annualmente fra i soci ordinari due revisori dei conti, i quali devono formare sul consuntivo un rapporto scritto, previa ispezione dei registri d'amministrazione ed il resoconto d'ogni contabilità.

Art. 12.

In caso che per rinuncia od altro motivo venga a mancare oltre la metà dei membri del Consiglio eletti dalla Società il Presidente o chi lo sostituisce, deve convocare nel più breve termine l'assemblea generale per le elezioni suppletorie.

I nuovi eletti rimarranno in carica fino al compiersi del triennio in corso.

Nessuno degli investiti di cariche sociali potrà abbandonare l'ufficio quando non sia sostituito.

Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione delibera i regolamenti per le esecuzioni dello Statuto, e quelli concernenti le fondazioni amministrate dalla Società; nomina gli impiegati; salva la competenza dell'assemblea generale riguardo agli impegni ultra triennali; infligge agl'impiegati le punizioni regolamentari non escluso il licenziamento, determina le assemblee generali e i rispettivi ordini del giorno ed i bilanci, assegna le onorificenze, i premî e i sussidî previsti dall'articolo 2, autorizza il Comitato esecutivo agli occorrenti prelievi dal fondo di riserva che sarà iscritto negli annui bilanci, per far fronte a spese imprevedute o da insufficenza degli stanziamenti passivi, delibera in genere su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all'assemblea generale.

In caso di urgenza e salva successiva sanatoria, può il Consiglio sostituirsi all'assemblea.

Dovrà inserire nell'ordine del giorno delle assemblee le proposte che gli fossero presentate da almeno un ventesimo dei soci ordinari entro il mese di novembre o di marzo.

Art. 14.

Il Consiglio è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci e le sue adunanze sono valide quando vi assistano almeno 7 membri.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo delibera l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio, e propone quello per le assemblee generali; provvede alla erogazione dei fondi stanziati in bilancio salve le disposizioni speciali degli articoli 13 e 70 eseguisce in unione al presidente e vice-presidente le deliberazioni delle assemblee del Consiglio.

Per la validità delle sue deliberazioni basta l'intervento di tre membri.

Art. 16.

Il presidente dirige e rappresenta la Società, firma i mandati e le reversali e tutti gli atti sociali, determina l'ordine del giorno per le sedute del comitato esecutivo; convoca e dirige le sedute del comitato stesso, le adunanze del Consiglio e le assemblee generali, dispone e controlla le esecuzioni delle deliberazioni prese, cura l'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 17.

Il vice-presidente rappresenta e sostituisce il presidente nell'esercizio di tutte le attribuzioni, quando questi ne sia impedito o gliene faccia richiesta.

Art. 18.

Il direttore di segreteria redige i verbali delle adunanze, cura il buon ordine dell'archivio, sorveglia all'esatto adempimento delle mansioni incombenti al personale di servizio a cui è direttamente

preposto. In assenza del presidente o vice-presidente, ne assume momentaneamente le funzioni in ogni caso di urgenza.

Art. 19.

Il direttore d'amministrazione tiene in evidenza le scadenze attive e passive, lo stato del patrimonio e delle rendite della Società, secondo le norme che dal Consiglio d'amministrazione gli vengono prescritte; cura la riscossione dei crediti e sorveglia le spese. Disimpegna inoltre le funzioni di cassiere e come tale esige e paga dietro reversali e mandati, e custodisce i titoli nominativi di proprietà sociale. Deve depositarò presso l'Istituto di credito designatogli dal Consiglio tutte le somme eccedenti i prossimi bisogni.

Art. 20.

Il bibliotecario ha l'incarico di vigilare al buon andamento del gabinetto di lettura e alla conservazione della sua biblioteca e provvede, entro i limiti degli appositi stanziamenti del bilancio e giusta le norme regolamentari all'acquisto dei libri e delle pubblicazioni periodiche.

Art. 21.

Il patrimonio sociale dovrà, di regola, essere investito in titoli di rendita dello Stato, iscritti nel gran libro del Debito pubblico del Regno d'Italia, ed intestati al nome della Società.

L'assemblea generale potrà deliberare, su proposta del Consiglio, quelle eventuali modificazioni d'impiego che rispondano più opportunamente all'interesse del patrimonio sociale.

Esso è intangibile, fatta eccezione per quella parte dell'attivo netto che costituisce il fondo redditale formato dal cumulo degli annui civanzi amministrativi, e che sia con esplicita deliberazione mandato in aumento del patrimonio intangibile.

Art. 22.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti le proposte si ritengono respinte.

Quelle che si riferiscono a modificazioni dello Statuto od a scioglimento della Società non sono valide se non riportino il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 23.

Il voto segreto, è obbligatorio soltanto per le decisioni riguardanti persone, ma devesi interrogare l'adunanza se intenda adottarlo ogni qualvolta uno dei presenti ne faccia richiesta.

Art. 24.

Le nomine si fanno per ischede. Se nella prima votazione non si raggiunge la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio pure per ischede.

Art. 25.

Ove la Società deliberasse in seguito di venire al proprio scioglimento, prima che ciò abbia effetto, essa dovrà provvedere anche al suo patrimonio, che rimanga assicurato al raggiungimento di almeno uno degli scopi indicati al presente Statuto. In mancanza di tale deliberazione provvederà al riguardo il Consiglio Provinciale di Padova.

Art. 26.

Non potrà mai essere presa deliberazione su argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

Art. 27.

Per mezzo di giudici arbitramentali, scelti dalle parti di Padova saranno decise le questioni che potessero insorgere, sulla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, per l'Amministrazione ed i soci, esclusi però quelle riflettenti il pagamento dei contributi alla Società, per le quali resta applicabile la legge comune.

Disposizioni transitorie.

Il presente Statuto andrà in vigore nel giorno che sarà fissato dal Comitato esecutivo, non più tardi però di sei mesi dopo che l'approvazione governativa sarà stata pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro detto termine sarà convocata l'assemblea generale per la nomina del Presidente del Consiglio.

Quelli tra gli attuali soci che contribuiscono alla Società soltanto annue lire 18 continueranno a rimanervi, esclusi però sempre dal poter approfittare del Gabinetto di lettura, finchè non abbiano elevata la loro contribuzione ad annue lire 36.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCCCIX (Dato a San Rossore, il 20 ottobre 1902), col quale si modifica lo Statuto della Cassa di risparmio di Legnago.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCCCX (Dato a San Rossore, il 7 novembre 1902), col quale è approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della Provincia di Firenze, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 30 aprile e del 13 agosto 1902, in sostituzione del Regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1892, n. DXCII.

» CCCCXI (Dato a San Rossore, il 7 novembre 1902), col quale è approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della Provincia di Grosseto, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 27 aprile e del 30 maggio 1902, in sostituzione del Regolamento approvato con R. decreto 3 luglio 1898, n. 195.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Roma, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Torrice;

Veduti gli atti ed il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il Regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che s'intendono qui integralmente riportati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Torrice è sciolta, e la temporanea gestione è affidata, ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto di Roma.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 13novembre 1902:

Beato Alberto, tenente legione allievi, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti del 23 ottobre 1902:

Manganelli Umberto, capitano applicato di stato maggiore divisione Perugia, collocato in aspettativa speciale per la durata di tre anni.

Abrile Enrico, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Con RR. decreti del 7 novembre 1902:

De Campora Arturo, tenente 50 fanteria — Mosso Giuseppe Giulio, id. 32 id., collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 7 novembre 1902:

Della Chiesa di Cervignasco e Trivero Paolo, capitano lancieri di Montebello, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con RR. decreti del 13 novembre 1902:

Nasi cav. Giovanni, tenente colonnello reggimento cavalleggeri di Padova, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Avogadro di Collobiano cav. Augusto, capitano id. id. Monferrato, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado nel ruolo degli ufficiali di complemento, arma di cavalleria.

Caporale Mauro, tenente id. id. di Alessandria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Dentice Francesco, id. id. Genova cavalleria, ufficiale d'ordinanza di S. E. il capo di stato maggiore dell'esercito, aggiunto al cognome il titolo nobiliare di: Dentice conte Francesco.

Con RR. decreti del 16 novembre 1902:

Franchi Gaetano, capitano reggimento cavalleggeri di Caserta, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Filippi Gioacchino, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 20 ottobre 1902:

Lang cav. Guglielmo, tenente colonnello direttore artiglieria Torino, promosso colonnello con decorrenza per gli assegni, dal 1° novembre 1902, continuando nella carica anzidetta.

Con R. decreto del 23 ottobre 1902:

Luzzatto Cesare, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con RR. decreti del 13 novembre 1902:

Nagliati cav. Aristide, capitano direzione artiglieria Alessandria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Pedone Luigi, id. id. Taranto. id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 20 ottobre 1902:

Carcasio cav. Salvatore, tenente colonnello sotto-direzione autonoma genio Novara, promosso colonnello con decorrenza per gli assegni dal 1° novembre 1902 e nominato sotto-direttore autonomo genio Novara.

Con R. decreto del 7 novembre 1902:

Luzzatto Davide, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 13 novembre 1902:

Quartaroli Ernesto, tenente 1° genio, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 23 ottobre 1902:

Antona Stefano Silvestro, capitano distretto Roma, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 16 novembre 1902:

Canalini Giuseppe, tenente medico reggimento cavalleggeri di Vicenza, collocato iu aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo sanitario militare.

Con RR. decreti del 7 novembre 1902:

Concone cav. Enrico, tenente colonnello contabile ospedale Bari — Ottini cav. Giovanni, capitano contabile 1° reclusorio militare Peschiera), collocati in posizione ausiliaria a loro domanda, dal 1° dicembre 1902.

Tantillo Domenico, id. distretto Palermo, collocato in posizione ausiliaria per ragione d'età, dal 1° id.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 13 novembre 1902:

Rugarli Alberto, tenente veterinario 4 artiglieria, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente, ed inscritto col suo grado nel ruolo degli ufficiali di complemento, corpo veterinario militare.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della Guerra.

Con RR. decreti del 2 novembre 1902:

De Domizio Domenico, archivista di 3ª classe — Mossotti Alessandro, ufficiale d'ordine di 1ª id., collocati a riposo a loro domanda, per anzianità di servizio, dal 1° dicembre 1902.

Valente cav. Giovanni, id. 1ª id., collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° dicembre 1902.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 7 novembre 1902:

Dario-Paolucci cav. Giuseppe, sostituto avvocato fiscale di 2ª classe, in aspettativa per infermità comprovata, richiamato in servizio.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 13 novembre 1902:

Tamburello Antonino, farmacista di 3ª classe, ospedale militare Genova, dispensato dall'impiego per volontaria dimissione, dal 1° ottobre 1902.

Con R. decreto del 16 novembre 1902:

Toderini dott. Teodoro, farmacista civile, nominato farmacista militare di 3ª classe dal 1° dicembre 1902.

Capitecnici d'artiglieria e genio.

Con R. decreto del 13 novembre 1902:

Cugerone Maurizio, capotecnico principale di 2ª classe, in aspettativa per infermità temporanee dal 16 novembre 1900, richiamato in servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con RR. decreti del 30 ottobre 1902:

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento, arma di cavalleria (articolo 11 n. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 254).

Con anzianità 2 luglio 1902:

San Martino Domenico — De Gregori Guido — Ducci Umberto — Bagni Massimiliano — Tassi Enrico — Spinelli Michele —

SORMANI-MORETTI. Quale senatore, quale presidente della Pro-Montibus e della 5ª sezione della Società d'agricoltura, che particolarmente si occupa della silvicoltura, crede suo dovere porgere i suoi rallegramenti al ministro ed all'Ufficio centrale per il progetto di legge sottoposto oggi all'esame del Senato e che riguarda la tutela della silvicoltura.

Ricorda la disastrosa condizione delle selve italiane nelle varie regioni della penisola ed i disastri avvenuti negli ultimi anni ad Amalfi e altrove, e poco tempo addietro in Sicilia.

Inneggia all'importanza dei boschi ed alla coltura montana, e afferma che urge curare anche il regime delle acque per il carbone bianco.

Parla della grande forza motrice della cascata di Terni, che è stata alterata dai disboschimenti fatti nella valle superiore del Velino; ciò toglie alle industrie già sorte, il mezzo di essere sempra sicuro della forza motrice che deve alimentarle.

Accenna all'aumento della viticoltura che ha portato in Italia una vera pletora nella produzione del vino ed alla coltura del grano, che in molte parti d'Italia è coltivato in linea verticale, di guisa che le terre trascinate dalle acque e non più trattenute dagli alti boschi, precipitano al basso.

Lamenta che anche nella verde Umbria, cantata dal poeta, le vecchie annose quercie siano state abbattute per farne delle traversine di ferrovia.

Vorrebbe che pei beni demaniali fosse osservata, più rigidamente di quel che oggi non si faccia, la legge forestale. Il malo esempio venuto dal Governo ha fruttificato e l'Italia ne sopporta le conseguenze disastrose.

Accenna alle condizioni della silvicoltura in Francia, nel Carso, nell'isola di Cipro, oggi di molto migliorate, grazie alle provvide leggi sancite dai rispettivi governi.

Loda l'iniziativa del ministro Baccelli per la festa degli alberi, ma osserva che sarebbe opportuno per la piantagione degli alberi aver riguardo non solo alle stagioni ed alla qualità delle piante, ma anche alla posizione geografica delle singole provincie d'Italia.

Il progetto in discussione ha importanza grandissima per la ricchezza italiana; ma bisogna tener presenti nella suaapplicazione, due elementi sostanziali: il tempo e lo studio.

Raccomanda anche al ministro la questione dei pascoli che è pur di grande importanza per il nostro paese, come l'oratore dimostra.

Plaude al concetto informatore del progetto di legge e si augura che sarà per uscire dalle dotte discussioni del Senato, se non perfetto, tale da poter recare molti vantaggi alla silvicoltura italiana.

CEFALY. Voterà il presente disegno di legge pur essendo convinto che esso, com'è, non sarà efficace, nè per conservare le foreste, nè per rimboschire le montagne denudate.

Le leggi sono buone o cattive secondo gli uomini che le applicano.

Le leggi forestali dipendono dal personale forestale, ch'è tutto altro che buono.

Se questo personale resta lo stesso, tanto che sia pagato dalle casse dello Stato o da quelle delle provincie darà gli stessi frutti.

È necessario che l'on. Baccelli lo modifichi è lo disciplini meglio col regolamento, perchè nel presente disegno di legge non v'è nulla che riguardi sostanzialmente la riforma di esso.

Per la conservazione e ricostituzione dei boschi v'è anche poco. Cogli incitamenti che dall'alto e dal basso si fanno ai Comuni di quotizzare i demani; coll'obbiettivo che tutta la nostra legislazione si propone di frazionare i latifondi, chi volete che conservi e ricostituisca le foreste, i piccoli proprietari di dieci o venti ettari? Parla poi delle noie e delle spese che costano la conservazione dei boschi ed i rimboschimenti e dice che bisognerebbe ritoccare il Codice penale; bisognerebbe concedere l'esenzione totale della tasse fondiaria a chi rimboschisce terreni denudati; e che lo Stato stanzi delle somme in bilancio per comprare e ricostituire i boschi demaniali, come fanno la Germania, che possiede un quarto dell'intero territorio dello Stato in boschi demaniali, ed altri paesi più progrediti di noi in agricoltura.

Descrive la distruzione del demanio ecclesiastico Carrà e le gravi conseguenze derivate Lamenta gl'incendi che si verificano e raccomanda all'on. ministro di far presto, altrimenti mentre i medici discutono, la malattia farà progressi tali che diventerà incurabile (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore e al ministro.

FROLA, relatore, È lieto di constatare il quasi unanime consenso degli oratori nell'approvare il concetto informatore del progetto di legge proposto dal ministro di agricoltura.

Ciò dispensa il relatore da un lungo discorso, perchè la confutazione di molti argomenti addotti nella discussiooe può essere rimessa agli articoli.

Rileva che il Senato ha contribuito con altre tre leggi a migliorare la legislazione forestale, e plaude al ministro che ha presentato al Senato la rivoluzione della questione forestale.

Si può discutere sulle conseguenze, o sulle modalità del progetto, ma va data lode al ministro che affrontò in pieno petto il problema.

L'Ufficio centrale accolse subito il concetto della legge, moderandolo con temperamanti che la completano, ed esaudendo così i voti del Parlamento, di società e di congressi intesi a provvedere ai mali provenienti dal depauperamento dei nostri boschi.

La lotta giuridica sulle varie disposizioni del progetto, il conflitto tra i diritti del proprietario e quelli dello Stato non si fa, a parere dell'oratore, più stridente a causa di questo progetto.

Ovviare ai ruoli, armare lo Stato contro i conflitti che possono sorgere per parte dei privati, sono i concetti prevalenti del progetto di legge.

Esamina la legge del 1877 in ordine al sistema delle zone, e rileva le difficoltà che sorsero in seguito a quella legge relativamente alle zone.

Ora che le zone sono abolite, sorge il concetto che lo Stato intervenga nella protezione dei boschi, per mezzo di un vincolo, che non pregiudichi la proprietà, ma le venga in soccorso.

Nello stendere la sua relazione ebbe cura di tenere presenti le legislazioni delle nazioni a noi finitime.

La legislazione svizzera sottopone, per esempio, al vincolo forestale tutti i boschi, e attribuisce l'amministrazione superiore delle foreste allo Stato.

L'Ufficio centrale ha previsto le difficoltà che si presenteranno, ha vedute le eccezioni che altre legislazioni fanno in questa materia, ed ha creduto che tali eccezioni dovevano introdursi nel progetto, ed il ministro le ha accettate.

Passa poi a confutare alcune obiezioni sollevate dai vari oratori rispetto alla natura dei boschi da sottoporsi al vincolo forestale.

Confuta le obbiezioni circa la facoltà data al ministro, concorrendo date particolari circostanze, di autorizzare il disboscamento, e nota che la relativa disposizione del progetto è tale che non può dar luogo ad inconvenienti.

Intorno all'emendamento proposto dal senatore Riberi all'articolo 1, dice che esso non può essere accettato, perchè ferisce le basi stesse del progetto di legge.

Difende poi la proposta dell'Ufficio centrale relativa alle modificazioni portate alla costituzione del Comitato forestale, e rileva che gli elementi elettivi vivificheranno certamente questo istituto.

Avrebbe altro da dire.....

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Rimanda il seguito della discussione a domani. Levasi (ore 18.15).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 4 dicembre 1902

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14.

CERIANA MAYNERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli: Malvezzi, Manzato e Morelli-Gualtierotti.

(Sono conceduti).

CERIANA-MAYNERI dà letture di due proposte di legge degli onorevoli Ciccotti, Varazzani, Majno ed altri: una sul reclutamento, ed altra sull'ordinamento dell'esercito.

Interrogazioni.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Gattorno che lo interroga per sapere « quali disposizioni ha preso per il raddoppiamento del binario sulla linea ferroviaria Bologna-Brindisi ».

Risponde altresì ad altra analoga interrogazione degli onorevoli Valeri e Barilari.

La ragione per la quale non si sono potuti ancora fare i lavori invocati, è molto semplice. La Cassa per gli aumenti patrimoniali è esausta; ora mancando i fondi non si possono prendere impegni. Confida che presto la Cassa stessa possa essere in grado di far la spesa necessaria per l'opera desiderata, della quale riconosce tutta l'importanza.

GATTORNO ricorda le ripetute promesse del Governo. Rileva la necessità, anzi l'urgenza del raddoppiamento del binario sulla Bologna-Brindisi; e confida che il Ministero vorrà seriamente occuparsi di un interesse riconosciuto di prim'ordine.

VALERI nota che la questione fu trattata parecchie volte alla Camera, che si manifestò favorevole ad una soluzione conforme la riconosciuta necessità. Aggiunge che il passaggio della Valigia delle Indie per la Brindisi-Bologna costituisce un interesse di tale importanza che dovrebbe richiamare l'attenzione del Governo per urgenti provvedimenti. Con tutto questo la linea ha esaurito la sua potenzialità e non può nemmeno sopperire convenientemente ai bisogni locali.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ha già riconosciuto tutta l'importanza del raddoppiamento del binario; ma di fronte alla mancanza di fondi non gli è possibile ora prendere un impegno formale. Il Governo però non mancherà di occuparsi della grave quistione.

Risponde quindi ad una interrogazione dell'on. Di Stefano che desidera sapere « se sia nei suoi intendimenti di sistemare le condizioni degl'impiegati straordinari licenziati, dipendenti dal R. Ispettorato generale delle strade ferrate ».

Il Ministero ha fatto del suo meglio per provvedere agl'impiegati dei quali si occupa l'interrogazione.

Premure vivissime si sono fatte presso le Società, e si è tentato persino la via dei tribunali. Parecchi di questi ex-impiegati sono stati collocati od in posti stabili o con funzioni straordinarie nel servizio delle bonifiche od altri servizi.

Ma nota che molti di essi hanno già una avanzata età che non permette loro l'assunzione di incarichi faticosi e pericolosi alla loro salute.

Assicura in ogni modo l'on. interrogante che il Ministero non mancherà di pensare a cotesti benemeriti funzionari che già ebbero a rendere tanti utili servizi allo Stato.

DI STEFANO ringrazia delle spiegazioni e delle promesse.

Nota però che ex-impiegati dai 50 ai 60 anni sono stati considerati di età troppo avanzata per assumere lavori straordinari.

Ora a lui sembra cotesto criterio troppo restrittivo, poichè a 50 ed a 55 anni non si è certamente vecchi.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, replica che un impegno assoluto non può essere preso, ma il Ministero terrà conto delle raccomandazioni dell'on. Di Stefano.

Risponde quindi ad una interrogazione dell'on. Gesualdo Libertini, che desidera sapere « da che cosa ha dipeso l'inqualificabile ritardo nello sgombro delle macerie e nella riparazione dei danni causati a Modica dalla terribile alluvione del settembre ultimo, ciò che per poco non ha prodotto nuovi disastri per una posteriore alluvione fortunatamente meno grave della prima ».

Risponde in pari tempo ad altra analoga interrogazione dell'on. Rizzone.

È rimasto maravigliato della presentazione di questa interrogazione. Evidentemente, siccome l'interrogante non è il vero rappresentante di Modica, non ha avuto esatte informazioni.

Il rappresentante di Modica può testimoniare dell'impegno dell'affettuosa premura posta dal Governo e dai suoi dipendenti nel riparare i danni delle ultime alluvioni anche più di quello che spettasse di fare allo Stato. E si riserva poi di presentare un disegno di legge in proposito; augurandosi che possa essere tale da soddisfare i giusti desideri di quelle infelici popolazioni (Bene!);

Non può accettare quindi la censura dell'on. Gesualdo Libertini, ed è sicuro che l'on. deputato di Modica riconoscerà che il Ministero ha fatto il suo dovere.

LIBERTINI GESUALDO, sollecitato da molti cittadini di Modica, legato a quella sventurata città da tanti vincoli, ha creduto suo dovere presentare l'interrogazione; e memoriali di privati, articoli di giornali locali, dimostrano che i lamenti sono fondati.

In ogni modo deve osservare che le opere delle quali ha parlato l'on. sottosegretario di Stato sono veramente di poca importanza.

RIZZONE mentre loda gli intendimenti del Ministero, che ringrazia, deve deplorare l'inerzia del Genio civile. Dimostra la necessità della sistemazione del torrente, alla quale non è sufficiente il bilancio comunale di Modica.

È fiducioso che il Governo vorrà stanziare nel bilancio dei lavori pubblici la somma necessaria per la sistemazione dei torrenti, e per riparare ai danni sofferti dal municipio.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Sorani che desidera sapere « se e come intenda di richiamare la Società delle ferrovie mediterranee all'osservanza delle Convenzioni ferroviarie, specie per quanto attiene al materiale ferroviario che si adopera sulla linea Maremmana e Siena-Empoli, per le cui cattive condizioni si hanno spesso a verificare ritardi e danni di cui inutilmente i viaggiatori reclamano ».

Il Ministero non ha mancato di trasmettere alla Società le diverse lagnanze pervenute.

Non deve nascondere che vi sono ostacoli indipendenti dalla Società stessa, e come deve riconoscere che l'osservanza degli orari non dipende esclusivamente dallo stato della linea: tanto è ciò vero che furono intimate contravvenzioni. In ogni modo assicura che il Ministero non mancherà di fare le necessarie insistenze.

SORANI ringrazia l'on. sottosegretario di Stato delle buone disposizioni manifestate, confidando nella sua solerzia.

Presentazione di un elenco di petizioni.

MENAFOGLIO presenta un elenco di petizioni sulle quali la Giunta è pronta a riferire.

Domanda di procedere contro il deputato Morgari.

PRESIDENTE, nessuno chiedendo di parlare, mette a partito la proposta della Commissione che non si conceda l'autorizzazione di procedere contro l'on. Morgari.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata).

Svolgimento della proposta di legge del deputato Sonnino: « Provvedimenti per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna.

SONNINO-SIDNEY (segni d'attenzione), trattandosi di una proposta già nota, si limiterà a rilevare alcune obbiezioni alle quali essa ha dato luogo.

Si è affermato che la riduzione a metà dell'imposta fondiaria costituirebbe un premio ai grandi proprietari neghittosi e ribelli alle trasformazioni agricole; ma l'oratore osserva che essa riescerà invece realmente vantaggiosa a quelli che introdussero miglioramenti nelle colture; giacchè questi sarebbero assai più degli altri aggravati dalla nuova catastazione.

Ritiene che sarebbe vano attendersi un miglioramento dell'agricoltura del Mezzogiorno dall'espropriazione dei beni, perchè non si troverebbero compratori; da ciò la necessità di un provvedimento che venga in aiuto dei proprietari più laboriosi.

Non si tratta, dice, di regalar nulla, come non si regala nulla quando si accordano esenzioni o riduzioni d'imposte ai terreni colpiti da infortunî. E la proprietà nel Mezzogiorno è appunto vittima di un infortunio generale e permanente. (Approvazioni.

D'altronde il beneficio ricadrà indubbiamente a favore dei lavoratori della terra per gli oneri che s'impongono ai proprietari; oneri che si trasformeranno a loro volta in un beneficio dei terreni coltivati.

Quanto alle quote minime, osserva che gli abbuoni che accorderebbe la sua proposta, sarebbero complessivamente superiori a quelli consentiti dal disegno di legge del Governo; il quale inoltre produrrebbe un aggravamento della sovrimposta provinciale ed escluderebbe ingiustamente dal beneficio la provincia di Napoli (Bravo!) come ne esclude molte altre che hanno avuto l'acceleramento catastale.

In sostanza nota che la sua proposta di riduzione dell'imposta fondiaria corrisponde ad un'anticipata doverosa applicazione alle Provincie meridionali di un'aliquota corrispondente a quella stabilita dalla legge sulla perequazione fondiaria; perequazione che l'acceleramento del catasto nelle altre Provincie ha necessariamente ritardato (Approvazioni).

Ad ogni modo, esclama l'oratore, non può dirsi ingiusto un trattamento di preferenza che un padre fa temporaneamente ad un figlio ammalato? (Approvazioni).

Passando alla sistemazione del credito fondiario, non crede che alcuno possa disconoscerne l'urgente necessità e il beneficio che conseguirebbe dall'accoglimento delle sue proposte senza pregiudicare le condizioni delle banche.

Con ciò non pretende di risolvere tutte le questioni, come quelle del debito ipotecario, ma è convinto che, migliorando le condizioni economiche del Mezzogiorno, si agevolerebbe la risoluzione anche di quelle questioni alle quali la sua proposta non provvede.

Quanto alla parte del suo disegno di legge che si riferisce all'enfiteusi, osserva che essa mira a togliere di mezzo la causa principale della soverchia, eccessiva, suddivisione della terra, da cui l'agricoltura ha avuto gravissimo danno.

Parlando per ultimo dei contratti agrari, dichiara che questi serviranno a fare intervenire il possessore del suolo come intermediario fra il capitale e il lavoratore; in maniera che questo possa liberarsi dall'usura, e usufruire del credito agrario ad eque condizioni: mentre il disegno di legge presentato dal Governo intorno a questo stesso argomento, non disciplina la materia che là dove già sia regolata dalla consuetudine.

Conclude rilevando che quando pure le sue proposte per il Mezzogiorno possano parere di legislazione speciale, molti altri precedenti si hanno di legislazione speciale di cui profittarono altre Provincie. Se è vera l'urgenza di riparare alle gravi condizioni delle provincie meridionali, nobile e giusta, al di fuori di ogni considerazione politica, sarà la solidarietà delle altre regioni, e sarà insieme atto di savia finanza e di rafforzamento della unità nazionale (Vive approvazioni — Applausi a destra e al centro).

CARCANO, ministro delle finanze, risponde che non è oggi il momento di discutere in merito nè le proposte dell'on. Sonnino, nè quelle presentate dal Governo. Solamente dirà che il Governo considera la questione meridionale come un problema complesso che non può essere risoluto con una legge d'imposta, ma con tutta una serie di provvedimenti d'indole economica e d'indole sociale.

Aggiunge altresì in linea di fatto che la proposta ministeriale delle quote minime sgraverà circa quattro milioni di contribuenti, ossia quattro quinti delle partite, con l'avanzo totale per più di due milioni di quote; e che le provincie nelle quali si fece il catasto accelerato, hanno preso in prestito le somme necessarie per anticipare quella operazione (Commenti — Ilarità) non perchè più ricche, ma perchè più aggravate delle altre; e che ora si propone di accelerare le operazioni catastali in tutte le provincie, permettendone la attivazione anche per circondario.

Afferma che i vari disegni di legge presentati dal Governo favoriscono in proporzione prevalente le provincie meridionali, e che sono già a buon punto le trattative cogli Istituti di credito per una sistemazione del debito fondiario.

Infine dichiara che, malgrado il profondo divario fra le proposte del Governo e quelle dell'on. Sonnino non si oppone a che esse siano prese in considerazione, ma con le più ampie riserve, e in pari tempo propone che il controprogetto dell'on. Sonnino sia deferito all'esame della stessa Commissione che deve riferire sui disegni di legge del Governo, il quale fu ed è cordialmente propenso a riparare efficacemente i mali delle provincie del Mezzogiorno (Vive approvazioni).

SONNINO insiste nel dire che le provincie del Mezzogiorno sono schiacciate dal peso eccessivo dell'imposta fondiaria, che è giusto liberarle dal grave onere; e che le sue proposte non si oppongono punto a quelle del Governo.

Perciò accetta che siano esaminate dalla stessa Commissione (Approvazioni — Commenti).

(La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta dell'on. Sonnino, e di deferirla all'esame della stessa Commissione che deve riferire sui provvedimenti economici del Governo).

Seguita la discussione del disegno di legge: Municipalizzazione dei pubblici servizi.

MAJORANA, relatore, dà ragione del nuovo articolo 25, relativo ai riscatti e alle indennità, compilato tenendo conto delle varie proposte di emendamenti che erano state presentate al primitivo testo della Commissione. Prega i proponenti di non insistervi, ed in ogni modo prega la Camera di approvare la nuova formola concordata col Governo.

PRESIDENTE comunica che l'on. Majno ed altri hanno presentato un articolo sostitutivo includente fra altri il concetto della istituzione di un collegio arbitrale.

GIOLITTI, ministro dell'interno, dichiara di essere concorde con la Commissione nella nuova formula dell'articolo 25. Quanto all'articolo proposto dall'on. Majno osserva che con le sue disposizioni non sarebbe possibile che si trovassero capitalisti in grado di assumere concessioni di servizi pubblici, specialmente per ciò che riguarda la valutazione degli impianti.

Crede che con questo articolo non solo si offenderebbe il diritto di proprietà, ma si renderebbe impossibile l'assunzione di servizi, e si segnerebbe un vero regresso. Non può perciò accettarlo.

POZZO MARCO, dando ragione di un suo articolo sostitutivo, si compiace che alcune sue proposte siano state accettate nella nuova formula della Commissione. Ma non può accettare la disposizione per cui si toglie valore alle stipulazioni fatte nel contratto circa la durata del medesimo, parendogli questa una troppo grave deroga ai principii del diritto comune.

Vorrebbe poi che fosse meglio chiarito quale debba essere la procedura da seguire in materia di determinazione d'indennità, quando non si sia stabilito nulla nel contratto, e se cioè si debba seguire la procedura giudiziaria o l'arbitrale.

Circa i criteri per la valutazione dell'indennità, trova che la deduzione dell'ammortamento avrà conseguenze molto diverse a seconda dei criteri seguiti dalle amministrazioni.

Avrebbe preferito che la liquidazione dell'indennità si fosse lasciata all'autorità giudiziaria, ma pur accettando il principio del collegio arbitrale, non può assolutamente convenire nella istituzione di un collegio di secondo grado, innovazione che viene a ferire il sistema della nostra procedura civile.

GIOLITTI, ministro dell'interno, nota che se si accettasse la proposta radicale dell'on. Pozzo non si potrebbe mai addivenire al riscatto, mentre questo deve potersi fare in qualunque caso, anche secondo le norme vigenti del diritto civile in materia di contratti fra privati.

Quanto alle condizioni del riscatto osserva che la legge tiene conto di tutte le condizioni contenute nel contratto, salvo quelle che si riferiscono ai termini. Non crede poi che vi possano essere dubbiezze circa l'interpretazione delle parole che accennano al valore industriale.

Difende la formola proposta circa la deduzione dell'ammortamento, la quale, a suo avviso, non potrebbe essere più chiara: e quanto al secondo collegio arbitrale non comprende come esso possa offendere i principii generali del nostro diritto.

Non può perciò accettare le proposte dell'on. Pozzo.

POZZO MARCO non insiste.

LUZZATTO RICCARDO trova che la nuova formula della Commissione ha notevolmente peggiorato la formula primitiva. Non può quindi accettarla se non a condizione che la Commissione la modifichi ancora, tenendo conto quanto alle indennità degli utili derivanti da concessioni di monopolio.

Comprende che si debba rispettare la fede ai contratti, ma non crede che il legislatore quando vuol disciplinare una materia di diritto pubblico, debba arrestarsi davanti all'ostacolo di contratti.

È d'avviso che questa legge come viene proposta avrà per effetto di far riscattare le concessioni cattive soltanto.

Vorrebbe meglio chiarito nell'articolo della Commissione ciò che riguarda il computo della durata della concessione, la determinazione del valore industriale e la valutazione del profitto, che dovrebbe, a suo avviso, farsi prendendo a base il numero d'anni nei quali si calcola che l'ammortamento sia avvenuto.

Non può infine approvare la disposizione per la quale i Comuni debbono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario, potendo da ciò derivare conseguenze molto onerose per i Comuni, specie nel caso di industriali che abbiano fatto notevoli acquisti di materie prime.

È disposto a ritirare il suo articolo sostitutivo qualora siano accolte almeno alcune delle sue proposte in esso comprese.

GIOLITTI, ministro dell'interno circa la decorrenza della durata del contratto non crede che si possa mettere in dubbio che essa debba calcolarsi dal suo inizio.

Quanto alla determinazione del valore industriale osserva che esso deve risultare non da quello che si può ricavare mettendo sul mercato un dato impianto, ma bensì considerandolo nella sua precisa e speciale destinazione ad un determinato servizio.

Non può infine accettare il criterio dell'on. Luzzatto per la valutazione del profitto, perchè lesivo di ogni principio di giustizia.

LUZZATTO RICCARDO non insiste.

ALESSIO rileva come la nuova formula della Commissione avrà per effetto di rendere più difficili i riscatti, mentre la formula da lui proposta tendeva a facilitarli, tenendo conto di ciò che si è già fatto negli altri paesi.

Non può accettare la formula per la determinazione del valore industriale, parendogli che con essa si venga a tener conto due volte del profitto, ciò che avrà per effetto di rendere più difficili i riscatti.

GIOLITTI, ministro dell'interno, difende la formula della Commissione circa il valore industriale, i cui elementi dovranno essere apprezzati dai collegi arbitrali, ciò che rende impossibile che si faccia una doppia valutazione.

ALESSIO insiste nel preferire la formula di « valore attuale ».

GIOLITTI, ministro dell'interno, crede che con la formula « valore industriale », si venga ad esprimere in fondo lo stesso concetto significato dalle parole « valore attuale o valore d'uso ».

ALESSIO preso atto delle dichiarazioni del ministro, non insiste nel suo emendamento (Bravo!).

Interrogazioni e interpellanze.

CERIANA-MAYNERI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se credono di pubblicare integralmente la relazione della Commissione d'inchiesta sull'amministrazione della bonifica polesana a destra del Canal Bianco e la relazione del cav. Alibrante intorno al medesimo argomento, visto che queste relazioni comunicate e pubblicate frammentariamente servono soltanto ad alimentare odî di parte ed anche personali.

« Papadopoli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per conoscere se intenda, senza ulteriore indugio ed efficacemente, provvedere al governo del Tevere, da Roma al mare, così che la navigazione ne sia garantita almeno per le navi di piccolo cabotaggio.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri della gurra e dell'interno per sapere se non credono necessario ed urgente, per le condizioni speciali della città di Mantova, di fare esguire alcune opere reclamate dall'igiene e dalla salute di migliaia di cittadini, anzichè mantenere attorno a quella città dei fortilizi, la cui utilità ed importanza è contestata anche dalle autorità militari.

« Rocca Fermo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri degli esteri, dell'agricoltura e commercio e delle finanze per sapere se in vista della imminente possibile denuncia dei trattati di commercio, il Governo sia preparato alle nuove negoziazioni e se creda che l'attuale tariffa possa servire di base alle medesime.

« Giacinto Frascara ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. presidente del Consiglio, sui provvedimenti atti a migliorare le condizioni della Sicilia e del Mezzogiorno.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro di grazia e giustizia, intorno alle risultanze dell'istruttoria penale pel delitto di via del Giasone in Genova.

« Cavagnari ».

PAPADOPOLI vorrebbe che i ministri dei lavori pubblici e dell'interno rispondessero subito alla sua interrogazione sui fatti accaduti in provincia di Rovigo per il Canal Bianco.

GIOLITTI, ministro dell'interno, non è in grado di rispondere ora, perchè i documenti relativi alla questione sono presso il Ministero dei lavori pubblici.

PAPADOPOLI prega il ministro dell'interno di voler sollecitare una risposta dal suo collega.

La seduta termina alle 18,30.

Comunicazioni della Segreteria della Camera.

Deliberazioni degli Uffici.

Gli Uffici, nella riunione di stamane, dopo aver ammesso alla lettura due proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ciccotti, Varazzani, Majno ed altri, hanno proseguito nell'esame dei seguenti disegni di legge:

a) Disposizioni sull'ordinamento della famiglia (207) (Ufficio I), nominando commissario l'on. Borciani: la Commissione re-

sta così composta degli onorevoli Borciani, Carmine, Aguglia, Massimini, Ciccotti, Bianchi Leonardo, Matori, Salandra e Scalini;

b) Sul contratto di lavoro (205) (Uffici I, II, III, IV, V, VI, VIII e IX), nominando commissari gli onorevoli Gallini, Tecchio, Gianolio, Fasce, Chimirri, Turati, Raggio e Brunialti: la Commissione resta così composta degli onorevoli Gallini, Tecchio, Gianolio, Fasce, Chimirri, Turati, Crespi, Raggio e Brunialti;

c) Sui contratti agrari (206) (Uffici I, II, III, IV, V, VI, VIII e IX), nominando commissari gli onorevoli Libertini Pasquale, Gianturco, Falletti, Cimati, Borsani, Roselli, Solinas-Apostoli e De Asarta; la Commissione resta così composta degli onorevoli Libertini Pasquale, Gianturco, Falletti, Cimati, Borsani, Roselli, Ottavi, Solinas-Apostoli e De Asarta;

d) Computo, agli effetti dell'avanzamento e della pensione, del tempo di servizio prestato a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai medici della marina militare, o da altro personale della R. Marina (211) (Uffici I, II, III, IV, V, VI, VII, e VIII), nominando commissari gli onorevoli Miniscalchi, Biscaretti, Bonoris, Pais-Serra, Arlotta, Mel, Rampoldi e Galli: la Commissione resta così composta degli onorevoli Miniscalchi, Biscaretti, Bonoris, Pais-Serra, Arlotta, Mel, Rampoldi, Galli e Micheli;

e) Modificazione alla legge 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei corpi militari della R. marina e alla legge del 29 gennaio 1885 (212), (Uffici I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII), nominando commissari gli onorevoli Miniscalchi, Biscaretti, Bonoris, Santini, Arlotta, Sili, Rizzetti e Maurigi: la Commissione resta così composta degli onorevoli Miniscalchi, Biscaretti, Bonoris, Santini, Arlotta, Sili, Rizzetti, Maurigi e Bettolo.

Inoltre l'Ufficio VI ha esaminato la domanda d'autorizzazione a procedere all'arresto del deputato Todeschini in esecuzione della sentenza della Corte d'assise di Verona 30 maggio 1902 (210), sulla quale tutti gli altri Uffici avevano già nominato il proprio commissario, nominando commissario l'on. Caratti: la Commissione resta così composta degli onorevoli Costa Andrea, Bertesi, Danieli, Cavagnari, Tripepi, Caratti, Guicciardini, Maurigi e Basetti.

Commissione per il disegno di legge sugli sgravi ai tributi.

La Commissione degli sgravi si è riunita presenti tutti i commissari.

Dopo preso atto dell'invio deliberato dalla Camera delle proposte dell'on. Sonnino, ha nominato una sotto-Commissione per lo studio degli effetti delle proposte medesime in relazione a quella del Governo e alla situazione del bilancio.

La Commissione fu nominata nelle persone del presidente on. Vendramini e degli onorevoli De Nava, Ferraris Maggiorino e Montagna.

La Commissione ha pure deliberato il passaggio alla discussione degli articoli, la quale comincerà domani stesso nelle ore pomeridiane.

Costituzione di Commissioni e nomina di relatori.

Modificazioni alla legge del 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei Corpi militari della R. Marina e alla legge del 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª) (212). — Presidente, l'on. Bettolo; segretario, l'on. Biscaretti.

Disposizione sull'ordinamento della famiglia (207). — Presidente l'on. Carmine, segretario l'on. Scalini.

Convocazione di Commissioni.

Per domani venerdì 5 dicembre 1902:

Alle ore 11: la Commissione per l'esame del disegno di legge: » Sul contratto di lavoro » (205) (Ufficio VI).

Alle ore 11: la Commissione per l'esame del disegno di legge « Computo, agli effetti dell'avanzamento e della pensione, del tempo di servizio prestato a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai medici della marina militare o da altro personale della R. Marina » (211) (Ufficio V);

Alle ore 14: la Commissione per l'esame del disegno di legge sugli sgravi ai tributi » (204) (Gabinetto I).

Alle ore 15: la Commissione per l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere all'arresto del deputato Todeschini » (210) (Ufficio I);

Alle ore 16: la Commissione per l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Farinet Francesco » (184) (Ufficio III).

DIARIO ESTERO

Oggetto di commenti nella stampa continua ad essere, da qualche giorno, la controversia tra la Germania e l'Inghilterra da una parte, e il Venezuela dall'altra.

L'ufficiosa *Kölnische Zeitung* dice che non si sa ancora precisamente in qual modo opererà la squadra germanica che ha ricevuto l'ordine di salpare per il Venezuela, perchè la Germania non è la sola Potenza interessata nella questione del Venezuela. Però, aggiunge la *Kölnische*, la Germania ha deciso d'appoggiare vigorosamente i reclami dei suoi sudditi danneggiati del Venezuela. L'accordo è completo tra il Governo degli Stati-Uniti e quello di Germania il quale ultimo ha presentato al Venezuela la nota da saldarsi. Il presidente Castro, farà assai bene a non ritardare ulteriormente un componimento.

Il comandante Scheder, che è a capo della squadra tedesca nelle acque del Venezuela, dietro ordini ricevuti da Berlino, sta ora concentrando le navi da guerra che si trovano in quei paraggi ed avrà sei legni a sua disposizione.

***

Sullo stesso argomento si manda per telegrafo da Londra, 1° dicembre:

Una Casa bancaria londinese aveva proposto di emettere un prestito in favore del Venezuela colla garanzia degli Stati-Uniti. A questo fine il capo della Banca si è recato a Washington ed ebbe ieri una conferenza col Presidente della Repubblica Roosevelt, il quale però non volle accettare la proposta del prestito garantito dagli Stati-Uniti, dicendo che questi non intendono immischiarsi negli imbarazzi finanziari delle Repubbliche sud-americane.

Si calcola che il Venezuela sia debitore di 125,000,000 di franchi di cui 75,000,000 alla Germania e 50,000,000 all'Inghilterra.

Non si sa ancora se l'Inghilterra e la Germania abbiano fatto pervenire al Governo degli Stati-Uniti dichiarazioni precise e definitive a proposito delle misure che esse intendono prendere di fronte al Venezuela. Ad ogni modo è però certo che queste misure non implicheranno sequestri di territori venezuelani.

Secondo un telegramma da Caracas nel Venezuela vi sarebbero ancora 13,000 ribelli e la guerra civile continua. Ma se l'Inghilterra e la Germania attaccassero il Venezuela i ribelli farebbero causa comune col Governo per respingere gli stranieri.

***

Secondo un telegramma da Vienna del *Daily Telegraph* di Londra, la Russia e l'Austria avrebbero deliberato di comune accordo che l'attuazione delle riforme in Macedonia debba aver luogo sotto il loro controllo diretto.

Le due Potenze, aggiunge il telegramma, fecero comu-

nicare questo loro desiderio al Sultano, avvertendolo che solo in tal modo può essere chiarita la situazione e ristabilita la calma in Macedonia, rendendo superfluo l'intervento delle Potenze.

E da Sofia si telegrafa al *Temps* di Parigi, che, attese le versioni contraddittorie che circolano sulla situazione della popolazione cristiana nei distretti macedoni confinanti colla Bulgaria, il Governo bulgaro ha l'intenzione di aprire un'inchiesta minuziosa in proposito e di stendere dei processi verbali sulle disposizioni dei rifugiati macedoni che si trovano attualmente in Bulgaria. I risultati di questa inchiesta saranno portati a conoscenza delle Potenze, per mezzo di una circolare diplomatica.

*
* *

L'ufficiosa *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, di Berlino, pubblica la seguente nota:

Fra le quattro Potenze interessate nell'occupazione provvisoria di Sciangai ebbe luogo uno scambio di vedute intorno alle modalità da seguirsi nel ritiro delle truppe.

Com'è noto, il contingente giapponese ha abbandonato Sciangai fino dal 20 novembre. L'Inghilterra ritirerà le sue truppe il 10 dicembre. Il termine preciso per il ritiro del contingente germanico dipenderà dal tempo che impiegheranno a giungere colà le navi di trasporto. In ogni caso però Sciangai sarà sgombrata nel corso del gennaio anche dalle truppe tedesche che saranno seguite da quelle della Francia. E così è risolto una questione che diede molto da fare alla diplomazia delle quattro Potenze e che dura già da parecchi mesi.

*
* *

Il *Glas Crnogorca*, giornale ufficiale del Montenegro, pubblica il testo del discorso, pronunziato dal Principe Nicola, al ricevimento solenne del nuovo ministro di Russia:

« Tra la Russia e il Montenegro — così il Principe — sono stretti vincoli indissolubili, rapporti fraterni suggellati da glorie e da dure prove comuni.

« Questi rapporti sono stati creati dalla storia e radicati ormai nel cuore di ogni buon serbo.

« Il mio paese è una sentinella fedele, un avamposto invincibile al confine meridionale dello slavismo; difenditrice e protettrice è la Russia potente, alla quale il Montenegro consacra tutta l'opera sua, pronto a sopportare con essa ogni sacrifizio e ogni pericolo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. la Duchessa Elena d'Aosta coi Figli è partita da Torino per Pisa e San Rossore, ove passerà l'inverno.

La Duchessa fu salutata alla stazione da S. A. R. il Duca d'Aosta ed ossequiata dal Prefetto e dalle altre Autorità.

Consiglio Provinciale di Roma. — Il Consiglio Provinciale di Roma si adunerà mercoledì 10 corrente alle 20 per deliberare, in prosecuzione della sessione ordinaria, sugli affari iscritti all'ordine del giorno. Fra questi vi sono il consuntivo 1901 e il preventivo 1903.

R. Accademia dei Lincei. — La Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali terrà seduta domenica alle ore 15 nella residenza dell'Accademia (palazzo già Corsini, via della Lungara).

Esposizione di lavori femminili in Roma. — Nei bei locali dell'Esedra di Termini 62-64 avrà luogo, domenica 7 corrente, alle ore 14,30, una festa gentile: l'inaugurazione cioè della seconda Esposizione e vendita di lavoro femminile nazionale. Questa esposizione, che resterà aperta sei mesi e che è una continuazione di quella che nella scorsa primavera tanta simpatia raccolse intorno a sè, ha a presidente la contessa Taverna ed è posta sotto l'augusto patronato delle LL. MM. la Regina e la Regina madre.

Lunedì 8 corrente l'esposizione sarà aperta al pubblico fin dalle ore antimeridiane.

I Ricreatori popolari di Roma al Tiro a segno. — Allo scopo di generalizzare sempre più l'esercizio del Tiro ed iniziarvi i giovani che ancora non possono iscriversi al Tiro a segno nazionale, la Presidenza della Società di Tiro a segno ha istituito al poligono Umberto I, il tiro con la carabina Flobert, non solo per i soci e figli di soci, ma specialmente per gli alunni dei Ricreatori e di tutti gli Istituti scolastici e palestre ginnastiche che chiederanno di parteciparvi.

Sono otto linee di tiro sulle quali possono giornalmente esercitarsi centinaia di giovani e tutto è organizzato in modo che il servizio proceda celere e con la massima regolarità. Domenica scorsa ha inaugurato il piccolo poligono il Ricreatorio di Borgo e Prati.

Domenica prossima interverrà anche il Ricreatorio Umberto I. Quanto prima saranno pubblicate le norme che regoleranno tali esercitazioni, nonchè il programma di una gara fra i vari Ricreatori.

Per Santa Barbara. — Per la ricorrenza della Santa Patrona delle armi di artiglieria e genio, ieri, le truppe appartenenti a questi corpi, vestirono la grande uniforme; i soldati ebbero doppio rancio ed uscita straordinaria.

Iersera, circa 50 ufficiali, si riunirono, in Roma, ad un banchetto, che riuscì molto animato, ed allo *champagne* furono fatti brindisi a S. M. il Re ed alle armi.

Pei danneggiati di Modica. — Il presidente del Comitato di soccorso pei danneggiati dall'alluvione di Modica, comunica che sino al 20 novembre ultimo scorso gli pervennero lire 216,431,60 e furono distribuiti soccorsi per lire 193,330,32. Posteriormente furono accertati danni per lire 40,533 delle quali, per mancanza di fondi, non si è potuto pagare che la metà.

Pubblicazioni ufficiali. — Il fascicolo del 29 novembre del *Bollettino del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, oltre alla raccolta degli atti ufficiali di quel Dicastero, contiene una serie numerosa e importante di rapporti degli agenti diplomatici e consolari d'Italia all'estero sul movimento economico in generale e notizie particolari sul commercio dell'Inghilterra, della Francia, della Germania, del Belgio, della Svizzera, della Spagna, della Russia, dell'Olanda, della Bulgaria, della Turchia, dell'Argentina, degli Stati Uniti d'America, dell'India.

Comprende pure gli ultimi listini dei mercati del grano e del carbon fossile, una relazione sul mercato di Alessandria d'Egitto, la cronaca del lavoro, i più recenti atti relativi al regime economico e doganale.

Pubblica speciali rapporti sul commercio dei vini italiani in Austria-Ungheria, sul commercio tra l'Italia e la Francia, sull'andamento del commercio nei distretti di Genova e di Venezia.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Palatia*, della C. A. A., ieri l'altro da Gibilterra proseguì per Genova.

Ieri il piroscafo *Città di Torino*, della Veloce, partì da Napoli per Genova.

ESTERO.

I proventi del Canale di Suez negli ultimi dieci mesi. — I proventi del transito della Compagnia del Canale di Suez nei primi dieci mesi dell'anno in corso furono di lire sterline 3.478.405, di fronte a 3,346,781 nel periodo corrispondente del 1901, e 2,981,351 nel corrispondente periodo del 1900. La Compagnia ha dichiarato un dividendo provvisorio

di 2 sterline e 2 scellini ogni azione per il 1902, pagabili il 1° gennaio 1903.

Il commercio del caffè a Portoricco. — Secondo una comunicazione del console di Francia a San-Juan, si esportarono dall'isola di Portoricco, nel 1897, chilogrammi 23.504,999 di caffè. per un valore di L. 36,667,797. Dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1900 le esportazioni si sono ridotte a 32,044,288 chilogrammi, per il valore di L. 24,545,387, diminuzione dovuta alla guerra e ad altre cause.

Questo triste stato di cose si aggravò nel 1900-1901, nel quale anno non si esportarono che 6,078,620 chilogrammi, per un valore di L. 8,393,835.

Un miglioramento sensibile avvenne nell'anno 1901 e 1902, in cui l'esportazione salì a 13,514,314 chilogrammi, per un valore di L. 16,018,670.

Il commercio del caffè si è trovato fino dal 1898 a Portoricco quasi paralizzato, per la mancanza di uno sbocco verso gli Stati-Uniti, e per i gravi dazi che colpiscono questo prodotto in Europa. Bisogna però tener conto anche del ciclone che colpì l'isola nel 1899.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 4. — *Reichstag*. — Durante un vivo tumulto, causato dalla discussione e sopra una questione di regolamento, il vice-presidente, conte di Stolberg, dopo aver richiamato tre volte all'ordine il socialista Singer, il quale non vuol lasciar libera la scaletta che conduce alla tribuna, gli applica l'esclusione dalla seduta.

Ma Singer si rifiuta di uscire e continua a rimanere sulla scaletta.

Stolberg sospende allora la seduta per mezz'ora.

I rumori nell'aula durante quest'incidente furono così violenti che nè il vice-presidente Stolberg, nè Spahn, che parlava dalla tribuna, poterono far comprendere le loro parole.

— Ripresa la seduta, Singer ri roca ad occupare il suo solito posto.

In seguito a spiegazioni scambiate fra il socialista Rebel ed il vice-presidente, conte di Stolberg, risulta che il tumulto provocato da Singer fu causato dal fatto che egli chiedeva la facoltà di parlare.

Stolberg dichiara però che l'esclusione di Singer dalla seduta è giustificata e deplora quindi la sua presenza nell'aula, quantunque egli non abbia oggi diritto di assistere alla seduta. (Ripetute approvazioni sui banchi della maggioranza).

Dopo una lunga discussione, nella quale vari oratori domandano se i socialisti possano pretendere di avere il diritto di provocare tumulti, Gothein riferisce su parecchie voci del progetto della nuova tariffa doganale.

— La relazione di Gothein su parecchie voci del progetto della nuova tariffa doganale durò un'ora e tre quarti.

L'aula era quasi vuota.

Vengono respinte le mozioni presentate dai deputati ostruzionisti e poi la seduta viene sospesa dalle 5 alle 7 pom.

— La seduta è ripresa alle 7.30 pom. I socialisti continuano a fare ostruzione.

Su domanda del Presidente, il Reichstag delibera di togliere la parola al socialista Wurm, il quale, sebbene ripetutamente richiamato all'ordine, invece di parlare sulla voce della tariffa: *materie prime minerali*, parla dei vantaggi dell'illuminazione coll'idrogeno piuttostochè col gaz comune.

Sorge allora una vivace discussione fra il vice-presidente Stolberg ed il socialista Stadthagen, il quale rimprovera Stolberg di abusare della maggioranza.

Si approva poscia, con 216 voti contro 72, la mozione Spahn di passare all'ordine del giorno, respingendo le domande dei socialisti, di rinviare alcune voci della tariffa alla Commissione.

Gothein si lagna dell'inesatta pubblicazione ufficiale del suo discorso di ieri, attribuendola alla stanchezza degli stenografi.

Il vice-presidente Büsing risponde essere stati assunti in servizio alcuni stenografi ausiliari.

Il liberale Heyl dice che le continue interruzioni della Sinistra impediscono agli stenografi di lavorar bene.

Stadthagen accusa la Destra di aver gridato: *Insolente ebreo!*

La discussione continua in modo tumultuoso.

Destra e Sinistra si accusano reciprocamente d'impedire agli stenografi di lavorare.

Bebel è ripetutamente richiamato all'ordine.

Infine Kardorff può riferire sulle voci dalla 245ª fino alla 262ª.

La seduta è tolta alle 11,30 pom.

MADRID, 4. — Il Re ha conferito coi Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, i quali lo consigliarono a mantenere al potere il partito liberale, poichè Silvela, che si dichiarò pronto a costituire un Gabinetto, non avrebbe la maggioranza nelle Camere attuali.

SLAWENTZITZ, 4. — L'Imperatore fu colpito a Gross-Strelitz da una leggera infiammazione all'occhio sinistro, sicchè egli non ha potuto prendere parte oggi alle caccie ed è rimasto al castello, ove è ospite del Duca di Hohenlohe-Oehringen.

L'Imperatore ritornerà domani sera al nuovo palazzo di Potsdam.

VIENNA, 4. — Tutti i gruppi tedeschi della Camera, eccettuato quello radicale, hanno approvato le proposte formulate dai deputati tedeschi della Boemia, le quali dovranno servire di base ai negoziati fra tedeschi e czechi, allo scopo di far cessare la lotta sull'uso delle lingue e mettere il Parlamento in grado di dedicarsi alla discussione dei grandi progetti di leggi economiche.

Tali proposte, che si limitano a regolare l'uso delle lingue nei distretti della Boemia e nell'amministrazione interna di quella provincia, secondo le nazionalità, furono comunicati al Governo ed ai deputati czechi, che le discuteranno la settimana prossima.

PARIGI, 4. — *Camera dei deputati*. — Si approva la Convenzione monetaria del 15 novembre 1902, conclusa fra la Francia, l'Italia, il Belgio, la Grecia e la Svizzera, malgrado dichiarazioni contrarie di Massabuau, il quale afferma che la Convenzione è troppo favorevole alla Svizzera.

S'intraprende indi la discussione della Convenzione di Bruxelles sugli zuccheri.

— Alcuni deputati per tutelare gl'interessi dei viticultori del Mezzogiorno chiedono il rinvio della discussione sulla Convenzione di Bruxelles. Essi criticano la riduzione del dazio interno sugli zuccheri ed esprimono il timore che questa riduzione favorisca lo zuccheraggio dei vini.

Il Governo si oppone al rinvio della discussione.

La Camera respinge il rinvio con 354 voti contro 216.

— Prima di discutere la Convenzione di Bruxelles, si esamina la questione della riduzione del dazio interno sugli zuccheri.

Malgrado l'opposizione dei viticoltori, si riduce tale dazio a 25 franchi, conformemente al parere del Governo.

Il dazio doganale è fissato a 6 franchi per quintale.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

COSTANTINOPOLI, 4. — Le istruzioni inviate ai *Valì* delle provincie della Turchia Europea, circa l'applicazione delle riforme e che furono comunicate agli ambasciatori esteri, e rese di pubblica ragione, sono state provocate bensì dalle rimostranze dei rappresentanti di alcune Potenze, tendenti ad ottenere un miglioramento nella situazione delle provincie suddette, ma sono il risultato di lunghi ed appositi studi e deliberazioni prese dal Sultano e dalla Porta.

ATENE, 4. — Il Re Giorgio ha incaricato Delyannis di comporre il nuovo gabinetto.

Delyannis alla sua uscita dal palazzo Reale fu acclamato dalla folla. Si fanno i nomi del generale Smolenski, di Skouzes e di Mauromichalis come probabili ministri.

MADRID, 4. — Oggi è stato qui tradotto l'anarchico Pulgar che fu arrestato martedì ad Orense.

La polizia ritiene che egli sia spagnuolo. Pulgar ha ventidue anni ed è sufficientemente istruito; nulla rivela uno squilibrio delle sue facoltà mentali.

La polizia ricerca alcuni anarchici che ebbero relazioni con lui.

PARIGI, 4. — *Senato.* — Si approva il progetto per la riorganizzazione dei servizi postali colla Corsica, mediante una sovvenzione annua di 550,000 franchi.

Il progetto era stato precedentemente approvato dalla Camera.

Fra i servizi previsti vi sono tre viaggi per settimana fra Bastia e Livorno.

PORT-SAID, 4. — L'incrociatore *Good Hope*, con a bordo il ministro inglese delle Colonie, Chamberlain, è arrivato.

Chamberlain è partito subito pel Cairo.

PARIGI, 4. — I giornali pubblicano un dispaccio da Tangeri, il quale annunzia che le truppe del Sultano sconfissero con molta difficoltà i ribelli della tribù dei *Zemmours.*

Il Sultano stesso corse pericolo di essere catturato e subì perdite considerevoli.

Si ritiene che egli si trovi sempre a Taza.

CAIRO, 5. — È giunto il ministro inglese delle Colonie, Chamberlain.

LONDRA, 5. — *Camera dei lordi.* — L'arcivescovo di Canterbury parla a favore del *bill* sull'insegnamento.

Durante il suo discorso, egli è colpito da così grande debolezza fisica, che cade sulla sedia.

Due colleghi debbono sostenerlo per aiutarlo ad uscire dall'aula.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 4 dicembre 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	750,5.
Umidità relativa a mezzodì	67.
Vento a mezzodì	NE debolissimo.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 12°,7.
	Minimo 5°2.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 4 dicembre 1902.

In Europa: pressione massima di 781 sul golfo di Finlandia, minima di 755 sull'Italia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mill. sul versante Tirrenico inferiore e isole, salito di altrettanto altrove; temperatura diminuita, pioggie sull'Italia inferiore e isole, nebbie sull'alta Italia.

Stamane: cielo quasi ovunque nuvoloso; pioggie sull'Italia inferiore ed isole, venti deboli o moderati meridionali al SE, settentrionali altrove.

Barometro: minimo a 755 sull'Italia meridionale, massimo a 759 lungo la catena alpina.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali sull'Italia superiore, intorno a ponente in Sardegna, meridionali altrove; cielo quasi ovunque nuvoloso; pioggie, specialmente sull'Italia meridionale e isole; mare alquanto agitato; temperatura in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 4 dicembre 1902

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio . .	1/4 coperto	calmo	14 5	5 6
Genova	3/4 coperto	calmo	14 1	8 1
Massa Carrara . .	1/4 coperto	calmo	13 0	4 1
Cuneo	1/2 coperto	—	8 8	2 3
Torino	1/2 coperto	—	9 5	1 6
Alessandria . . .	sereno	—	7 3	0 0
Novara	coperto	—	11 5	1 0
Domodossola . . .	1/2 coperto	—	14 0	2 0
Pavia	nebbioso	—	12 6	0 8
Milano	nebbioso	—	10 8	0 2
Sondrio	coperto	—	8 0	1 0
Bergamo	coperto	—	11 5	1 2
Brescia.	nebbioso	—	8 0	1 3
Cremona	nebbioso	—	9 3	1 3
Mantova	nebbioso	—	4 6	3 0
Verona	nebbioso	—	5 4	0 4
Belluno	3/4 coperto	—	7 3	1 3
Udine	sereno	—	8 9	2 8
Treviso.	nebbioso	—	7 4	0 1
Venezia	nebbioso	calmo	9 0	1 8
Padova	nebbioso	—	7 9	2 2
Rovigo	nebbioso	—	12 8	3 5
Piacenza	nebbioso	—	10 2	1 1
Parma	nebbioso	—	9 5	0 3
Reggio Emilia . .	...	—	—	—
Modena	coperto	—	8 4	0 6
Ferrara	nebbioso	—	5 7	3 6
Bologna	nebbioso	—	8 8	1 0
Ravenna	nebbioso	—	7 1	0 6
Forlì	coperto	—	8 6	2 8
Pesaro	nebbioso	legg. mosso	8 7	1 9
Ancona	nebbioso	legg. mosso	10 0	5 0
Urbino	1/4 coperto	—	8 7	1 5
Macerata	coperto	—	8 8	3 9
Ascoli Piceno . .	piovoso	—	12 0	4 0
Perugia	1/4 coperto	—	11 0	4 8
Camerino	coperto	—	10 5	2 0
Lucca	1/2 coperto	—	10 8	1 1
Pisa	1/2 coperto	—	14 0	0 2
Livorno	3/4 coperto	calmo	14 5	4 0
Firenze	nebbioso	—	7 0	0 9
Arezzo	1/4 coperto	—	11 8	1 4
Siena	1/4 coperto	—	12 0	5 7
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	13 2	5 2
Teramo	piovoso	—	10 4	4 0
Chieti	piovoso	—	10 4	5 0
Aquila	coperto	—	9 2	0 7
Agnone	piovoso	—	10 3	2 5
Foggia	piovoso	—	13 8	7 0
Bari	coperto	calmo	15 2	6 2
Lecce	coperto	—	17 8	9 7
Caserta	coperto	—	14 5	8 0
Napoli	coperto	legg. mosso	14 7	7 8
Benevento	piovoso	—	14 6	5 9
Avellino	piovoso	—	13 4	5 1
Caggiano	piovoso	—	9 9	1 4
Potenza	piovoso	—	10 0	2 7
Cosenza	piovoso	—	14 8	8 5
Tiriolo	coperto	—	10 0	1 2
Reggio Calabria .	coperto	calmo	19 0	13 4
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	17 2	13 2
Palermo	1/4 coperto	legg. mosso	19 0	9 5
Porto Empedocle .	1/2 coperto	mosso	17 0	12 0
Caltanissetta . . .	coperto	—	15 0	7 0
Messina	coperto	calmo	17 4	11 2
Catania	coperto	legg. mosso	17 7	10 4
Siracusa	coperto	legg. mosso	17 8	9 4
Cagliari	coperto	legg. mosso	17 0	3 0
Sassari	coperto	—	12 7	6 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*